



DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**Osservatorio Sicurezza Lavoro
Convegno**

“Decreto del fare e novità sulla sicurezza del lavoro”

intervento INAAIL

“Le verifiche delle attrezzature di lavoro e Soggetti Abilitati privati”

a cura di Michele De Mattia

**Milano, 24 ottobre 2013
Sala Valente, via Freguglia,14**

INAIL (1886)

Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro

**E' TITOLARE DI VERIFICHE DI MESSA IN SERVIZIO E PRIME
VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO**

- art. 9, comma 6, lett. e), art. 71, comma 11 del D.Lgs. 81/08 e ss. mm.ii. -



ISPESL (1980)

Istituto Superiore per la Prevenzione e la
Sicurezza del Lavoro

*viene soppresso e le relative funzioni, con
decorrenza dal 31 maggio 2010, sono state
attribuite all'INAIL*

Art. 7, comma 1 del
Decreto Legge n. 78
del 31 maggio 2010
(convertito nella
legge n. 122 del 30
luglio 2010)

ANCC (1926)

Associazione Nazionale per il
Controllo della Combustione

ISPESL

ENPI (1938)

Ente Nazionale per la Prevenzione
degli Infortuni

«all'articolo 71, il comma 11 è sostituito dal seguente

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA *il 7 agosto 2013:*

“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla **messa in servizio dell'attrezzatura. **Una volta** decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, **il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti** pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate **su libera scelta del datore di lavoro** dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, **o da soggetti pubblici o privati abilitati, che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma** devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro” »;**

1° modifica

DLgs. n° 106
agosto 2009
60 gg.
INAIL/ASL/SA

2° modifica

DL. n° 69 giugno
2013
Decreto del fare
45 gg. dalla
richiesta PVP
INAIL/ASL/SA

ultima modifica

L.98 agosto 2013
45 gg. dalla
messa in
Servizio
INAIL/ASL/SA

Art. 9, comma 6, lett. e)

6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:

e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;

LEGGE 15 ottobre 2013, n. 119

Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93](#), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

Art. 11 Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

5. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

b) all'articolo 71, dopo il comma 13, è inserito il seguente:

«13-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, **il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può effettuare direttamente le verifiche periodiche di cui al comma 11, relativamente alle attrezzature riportate nell'allegato VII di cui dispone a titolo di proprietà o comodato d'uso.** Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;

c) all'articolo 73, dopo il comma 5, è (*aggiunto*) il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire la continuità e l'efficienza dei servizi di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi, **la formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'utilizzo delle attrezzature di cui al comma 5 possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale medesimo,** con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

IMMISSIONE SUL MERCATO e/o MESSA IN SERVIZIO

DIRETTIVE DI PRODOTTO

Direttiva quadro 83/189/CEE

Sicurezza prodotti industriali- destinate ai fabbricanti

Marcatura CE e libero scambio

**DIRETTIVE EUROPEE STABILISCONO I RE-
DI PRODOTTI** (macchine, insiemi, quasi macchine, etc)

**ORGANISMI EUROPEI DI NORMAZIONE ELABORANO
NORME ARMONIZZATE**

PRESUNZIONE DI CONFORMITA'
(norme armonizzate)

PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

OMOLOGAZIONE/VERIFICA

per impianti/attrezzature in assenza delle direttive comunitarie
Esempio: impianti elettrici a regola d'arte

Progettazione Professionisti- DLgs 81/08 e DM 37/08

Realizzazione e 1° verifica: installatori qualificati -DM 37/08

Omologazione Installatore con dichiarazione di conformità fine lavori

Omologazione ASL/ARPA impianti zone 0-1 ATEX —art.296 DLgs 81/08

ESERCIZIO

per attrezzature di lavoro conformi o non rientranti nel campo di
applicazione della direttive di prodotto o messe a disposizione
precedentemente alla loro emanazione

DIRETTIVE SOCIALI

Direttiva quadro 89/391/CE

Obiettivi sociali - destinate agli utilizzatori

Utilizzo delle attrezzature e dei prodotti

Requisiti minimi che gli Stati membri sono tenuti
ad applicare nel loro contesto sociale

D.Lgs 81/08

TITOLO III, Capo I:
USO DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO e verifiche

Attrezzature in All. VII al DLgs 81/08


Comunicazione messa in servizio ai Soggetti competenti
Verifiche di Primo Impianto -DM329/2000 - D.M.1/12/1975
Prime Verifiche Periodiche - DLgs 81/08 e DM 11,04,2011

DLgs 81/08 Titolo III, Capo III

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
Conferma DPR 462/01
Comunicazione INAIL/ASL/ARPA/Sportello Unico
Verifiche a campione INAIL
Verifiche periodiche ASL/ ARPA/Organismi

CEE - Schema organizzativo coerente con la nuova strategia in materia di armonizzazione e normazione

Risoluzione 85/c 138/01



Gli Enti di Normazione

Gli Enti di normazione sono gli Organismi riconosciuti e autorizzati a svolgere attività di studio, elaborazione e diffusione delle Norme a livello nazionale ed internazionale per aree di specializzazione tematica

Livello nazionale italiano

UNI
Ente Nazionale Italiano
di Unificazione
CEI
Comitato Elettrotecnico Italiano

Livello europeo

- CEN
- CENELEC
- ETSI

Livello internazionale

- ISO
- IEC
- ITU

Altro	Elettrotecnica	Telecomunicazione	Livello
<u>ISO</u>	<u>IEC</u>	<u>ITU</u>	internazionale
<u>CEN</u>	<u>CENELEC</u>	<u>ETSI</u>	 <u>Unione europea</u>
<u>SNV</u>	<u>CES</u>	<u>CS4</u>	 <u>Svizzera</u>
<u>UNI</u>	<u>CEI</u>	<u>ISCOM</u>	 <u>Italia</u>

- ISO = International Organization Standard
- IEC = International Electrotechnical Commission
- ITU = International Telecommunication Union
- CEN = International Organization for Standardization
- CENELEC = European Committee for Electrotechnical Standardization
- ETSI = European Telecommunications Standards Institute
- SNV = Swiss Association for Standardization
- CES = Comité Electrotechnique Suisse
- CS4 = Comité Secteur
- UNI = Ente Nazionale Italiano di Unificazione
- CEI = Comitato Elettrotecnico Italiano
- ISCOM = Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione

Banca Dati Organismi Notificati: NANDO

Gli Organismi notificati (Notified body) sono autorizzati al rilascio della marcatura CE.

L'UE ha messo a disposizione, online, una banca dati:

Nando information system (New Approach Notified and Designated Organizations), che raccoglie tutti i dati relativi agli organismi europei notificati - nonché quelli di paesi terzi - responsabili dello svolgimento delle procedure di valutazione della conformità di cui alle pertinenti direttive del "**nuovo approccio**".

- 1 - **87/404/CEE** Recipienti semplici a pressione sostituita da 97/23/CE
- 2 - **88/378/CEE** Sicurezza dei giocattoli
- 3 - **89/106/CEE** Prodotti da costruzione
- 4 - **89/686/CEE** Dispositivi di protezione individuale
- 5 - **90/384/CEE** Strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- 6 - **90/385/CEE** Dispositivi medici impiantabili attivi
- 7 - **90/396/CEE** Apparecchi a gas
- 8 - **92/42/CEE** Caldaie ad acqua calda
- 9 - **93/15/CEE** Esplosivi per uso civile
- 10 - **93/42/CEE** Dispositivi medici
- 11 - **94/9/CE** Apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera pot. esplosiva
- 12 - **94/25/CE** Imbarcazioni da diporto
- 13 - **95/16/CE** Ascensori
- 14 - **97/23/CE** Attrezzature a pressione
- 15 - **98/37/CE** Macchine, sostituita da **2006/42/CE**
- 16 - **98/79/CE** Dispositivi medico-diagnostici in vitro
- 17 - **99/36/CE** Attrezzature a pressione trasportabili
- 18 - **99/5/CE** Apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione
- 19 - **2000/9/CE** Impianti a fune adibiti al trasporto di persone
- 20 - **2004/22/CE** Strumenti di misura
- 21 - **2004/108/CE** Compatibilità elettromagnetica
- 22 - **2006/95/CE** Materiale elettrico in bassa tensione
- 23 - **2007/23/CE** Articoli Pirotecnici

Elenco delle Direttive Nuovo Approccio che NON prevedono la marcatura CE

- 1 - **94/62/CE** Imballaggi e rifiuti di imballaggi
- 2 - **96/48/CE** Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità
- 3 - **96/98/CE** Equipaggiamento marittimo
- 4 - **2001/16/CE** Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale

**IMMISSIONE SUL MERCATO
e/o MESSA IN SERVIZIO**

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo si intende per:

messa in servizio: definizione ?

commercializzazione: definizione?

immissione sul mercato: definizione?

CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Articolo 69 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente *Titolo* si intende per:

a) *attrezzatura di lavoro*: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, *inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo*, destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

ART. 2 (Definizioni)

h) «immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione;

m) «messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori

ART. 3 - *Immissione sul mercato e messa in servizio*

1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

Esempio: direttiva ascensori 95/16/CE riguardante impianti non in Allegato VII al DLgs 81/08

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 2010 , n. 214

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. (10G0233)

(GU n. 292 del 15-12-2010) Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2010

- d) installatore dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;**
- e) commercializzazione di un ascensore: ha luogo allorché l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente;**
- f) commercializzazione di un componente di sicurezza: la prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;**
- l) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di sicurezza;**

ATTENZIONE Fabbricante!!!

(Direttiva Macchine RES1.1.2 Principio d'integrazione della sicurezza)
valutazione dei rischi che tenga in considerazione anche l'uso previsto e le misure atte a prevenire un "uso improprio" ovvero " un USO scorretto ragionevolmente prevedibile

ATTENZIONE Organismo Notificato!!!

(Direttiva Macchine ALL. IX, previsto art. 9, comma 3, lettera b), e comma 4, lettera a)
Esame CE del tipo. L'esame CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e attesta che un modello rappresentativo di una macchina di cui all'allegato IV soddisfa i requisiti della direttiva 2006/42/CE.

1



Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, i soggetti privati abilitati acquisiscono la qualifica di incaricati di pubblico servizio nell'esercizio di tale funzione

(art. 71, c.12, DLgs. 81/08 e ss.mm.ii.)

ATTENZIONE Soggetto Abilitato!!!

(art. 3.1.2. lett.b), art. 3.2.1. DM 11.04.2011)
DURANTE LA PRIMA VERIFICA PERIODICA e le successive, tra l'altro, il Tecnico verificatore deve accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante.

2

3

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori

ALLEGATO XI (previsto dall'articolo 11, comma 2)

Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi

4. Il personale incaricato del controllo deve possedere:

- **una buona formazione tecnica e professionale,**
- una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali prove,
- le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le relazioni richieste per stabilire la validità dei risultati delle prove.

5. **L'indipendenza del personale incaricato** del controllo deve essere garantita. **La retribuzione** di ciascun addetto **non deve essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali controlli.**

6. L'**organismo** deve sottoscrivere un **contratto di assicurazione "responsabilità civile"**, a meno che detta responsabilità civile non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro.

7. Il **personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale** in ordine a tutto ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attività) nel quadro della direttiva 2006/42/CE o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno.

ESERCIZIO

**D.Lgvo 81/08
e s.m.i**

TITOLO III

**USO DELLE
ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUE**

**CAPO I
USO DELLE
ATTREZZATURE
DI LAVORO**

Artt.

- 69 Definizioni**
- 70 Requisiti di sicurezza**
- 71 Obblighi datore lavoro**
- 72 Obblighi noleggiatori
e concedenti in uso**
- 73 Informazione e formazione**

**CAPO II
USO DEI DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE**

**CAPO III
IMPIANTI E APPARECCHIATURE
ELETTRICHE**

ALLEGATO V

**REQUISITI DI SICUREZZA DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN
ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE
DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O
MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI
ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA
LORO EMANAZIONE**


**ALLEGATO VI
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO
DELLE ATTREZZATURE
DI LAVORO**

**ALLEGATO VII
VERIFICHE DI ATTREZZATURE**

**ALLEGATO VIII
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

**ALLEGATO IX
NORME DI BUONA TECNICA**

Conformità ai requisiti di sicurezza ed uso delle attrezzature di lavoro




SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA

“Il ruolo dell’INAIL e l’obbligo del datore di lavoro per le verifiche delle attrezzature di lavoro tra il D.Lgvo n.81/08 e il D.M. 11 aprile 2011”

L'INAIL – Settore Ricerca, Certificazione e Verifica, è organizzato in 7 dipartimenti centrali, 8 centri di ricerca e 36 dipartimenti territoriali - UOT Unità Operative Territoriali di certificazione, verifica e ricerca, nel seguito brevemente *UOT RCV*, ciascuno di questi ultimi competenti per territorio a livello interprovinciale

Dipartimenti Territoriali della Lombardia INAIL Settore Ricerca, Certificazione e Verifica



Il D.M. 23 dicembre 1982 istituiva i Dipartimenti periferici dell'ISPEL per consentire all'Istituto di svolgere l'attività omologativa derivata dall'assunzione delle competenze dei disciolti enti: ENPI e ANCC



ATTIVITA'

PREVALENTEMENTE SVOLTE IN REGIONE LOMBARDIA
DA INAIL Settore Ricerca Certificazione e Verifica
Unità Operativa Territoriale di Milano

CONTROLLO



Attrezzature e
Impianti

Stabilimenti a Rischio
Incidente Rilevante

FORMAZIONE



Operatori nei Settori
di Competenza INAIL RCV

INAIL

CONSULENZA



Partecipazione
Commissioni
Comitati
Convegni

1° verifica periodica ATTREZZATURE DI LAVORO

**CONTROLLO
Attrezzature
Impianti**

**D.Lgs. n. 81/2008
art. 71, comma 11**

D.M. 11/04/2011



**"TESTO UNICO
SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO"**

N. 108/L

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81.

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

N. 111

DECRETO 11 aprile 2011.


Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Al. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo.

ATTIVITA' TECNICA INAIL

**NO Esame
Documentazione**



**Verifica
Funzionamento e
compilazione
scheda tecnica**



Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

In generale, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro sono attività tecniche specialistiche di prevenzione, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, accertando in particolare:

la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso,
lo stato di manutenzione e conservazione,
il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell'attrezzatura di lavoro,
l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Pertanto, le verifiche periodiche:

NON sono collaudi, né omologazioni;

NON sono attività di consulenza;

NON sono i controlli che il datore di lavoro deve effettuare ai sensi dell'art. 71 comma 8 D.Lgs. 81/08 (controlli iniziali, controlli periodici, controlli straordinari).

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

Ai sensi dell'art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008, per “prima verifica” si intende la prima delle verifiche periodiche; *la prima verifica prevede, di diverso rispetto alle verifiche periodiche successive, solo la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro*, che servirà alla registrazione dei dati identificativi e delle caratteristiche tecniche principali dell'attrezzatura, allo scopo di costituire un riferimento per le verifiche periodiche successive (vedi all. IV D.M. 11/4/2011).

Obiettivi del legislatore

Azzerare l'arretrato

Fornire certezze al datore di lavoro dell'effettuazione delle verifiche periodiche di cui al comma 11 dell'art.71 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nei termini temporali di cui all'All. VII


in Lombardia INAIL e S.A.

Il D.M. 11 aprile 2011 ha introdotto nuove funzioni

controllo dell'operato dei soggetti abilitati, nonché di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata

DATORE di LAVORO

Richiede la **1 V.P.** all'**INAIL** ed indica il **Soggetto Abilitato**



TIPOLOGIE ATTREZZATURE /IMPIANTI CAMPI DI INTERVENTO

➤ APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

- *ANTE DIRETTIVA MACCHINE di specifica competenza INAIL
esame documentazione
verifica*
- *POST e ANTE DIRETTIVA MACCHINE
prima verifica periodica*

Controllo Attrezzature e Impianti di competenza specifica INAIL

Le UNITA' OPERATIVE TERRITORIALI garantiscono

➤ **Attività di certificazione nell'ambito delle direttive di prodotto**

PED, TPED, ATEX

verifiche di primo impianto ovvero di messa in servizio ai sensi dell'art.4 del DM 329/94 (la prima verifica periodica secondo modalità di cui all'allegato II del DM 11.04.2011 è distinta sia per tipologia che cronologia)


INAIL
Organismo Notificato N. 0100

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ad Acqua Calda



CONTROLLO
Attrezzature
Impianti



DEM




Rischio Scoppio



**Centrale termica
(Aziende - Condomini)**

Impianti installati in
ambienti di vita e di lavoro

Generatori di calore con $P_{otf} > 35 \text{ kW}$
Acqua calda in pressione con $T \leq 110 \text{ }^\circ\text{C}$





Generatore di A.C. (Aziende)

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ad Acqua Calda

CONTROLLO
Attrezzature
Impianti

D.M. 1/12/1975
(Raccolta R)



ATTIVITA' TECNICA INAIL

Esame
Documentazione



Verifica
Impianto (>35 kW)
e Prima Periodica (>116 kW
Ambienti Lavoro)



Modalità di effettuazione delle VERIFICHE PERIODICHE

D.M. 11.04.2011 (in vigore dal 23 maggio 2012)

VERIFICHE PERIODICHE - DEFINIZIONI

Verifica periodica

a) Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.

Prima verifica periodica

b) La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.

D.M. 11.04.2011

PRIMA VERIFICA PERIODICA finalizzata a



Identificare l'attrezzatura di lavoro in base alla documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio (dichiarazione CE e corretta installazione)

Accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste nelle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante;

Altri rilievi

- ✓ **Conformità d'uso rispetto al manuale d'uso**
- ✓ **Tabelle/diagrammi di portata (ove previsti):**
- ✓ **Diagramma delle aree di lavoro (ove previsto);**
- ✓ **Registro di controllo**
- ✓ **Stato di conservazione**
- ✓ **Prove di funzionamento e di efficienza dei dispositivi di sicurezza.**

**COMPILAZIONE DELLA SCHEDA TECNICA
ALLEGATO IV DEL DECRETO 11.04.2011 (se non è già
stato rilasciato il libretto)**



**Inosservanza norme di sicurezza
Comunicazione all'ASL/ARPA**

**Inosservanza requisiti essenziali di
sicurezza - Comunicazione al titolare
della funzione (INAIL)**

Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici e privati abilitati alle VERIFICHE PERIODICHE (art. 71 c.11 D.Lgs 81/08)

ELENCO NAZIONALE

Commissione Ministero del Lavoro - Presidenza
(MISE/ML/MS/INAIL/Coordinamento tecnico delle Regioni)

Richiesta ad INAIL
Regionale di iscrizione



controllo dell'operato
dei soggetti abilitati

ELENCO INAIL per Regione

Modalità di effettuazione delle VERIFICHE PERIODICHE

Gruppo SC – Sollevamento cose

Gruppo SP – Sollevamento persone

Gruppo GVR – Gas vapore e riscaldamento

Elenco delle Sedi INAIL interessate

Punto Cliente

La modulistica

Elenchi dei soggetti abilitati:

- [Abruzzo](#)
- [Basilicata](#)
- [Calabria](#)
- [Campania](#)
- [Emilia Romagna](#)
- [Friuli Venezia Giulia](#)
- [Lazio](#)
- [Liguria](#)
- [Lombardia](#)
- [Marche](#)
- [Molise](#)
- [Piemonte](#)
- [Puglia](#)
- [Sardegna](#)
- [Sicilia](#)
- [Toscana](#)
- [Trentino Alto Adige](#)
- [Umbria](#)
- [Valle d'Aosta](#)
- [Veneto](#)

ATTREZZATURE DI LAVORO (All. VII D. Lgs. 81/08)

Gruppo SC : Apparecchi di sollevamento materiali, non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga.

Gruppo SP : Sollevamento persone

<u>Tipologia</u>	<u>Periodicità interventi</u>	<u>Foto</u>
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08	
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08	

<p>Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano</p>	<p>Verifica biennale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p>Ponti sospesi e relativi argani</p>	<p>Verifica biennale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p>Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del panier e n° di giri > 450 (m x giri/min)</p>	<p>Verifica biennale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	

<u>Tipologia</u>	<u>Periodicità interventi</u>	<u>Foto</u>
<p>Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro del paniero x n° di giri > 450 (m x giri/min)</p>	<p>Verifica triennale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p>Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniero maggiore di 500 mm</p>	<p>Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Carrelli semoventi a braccio telescopico</i></p>	<p><i>Verifica annuale</i> Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne</i></p>	<p><i>Verifica biennale</i> Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	

<p><i>Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente</i></p>	<p>Verifica annuale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo</i></p>	<p>Verifica annua Art. 71 D.Lgs 81/08le</p>	
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i></p>	<p>Verifica biennale Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	

<u>Tipologia</u>	<u>Periodicità interventi</u>	<u>Foto</u>
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i></p>	<p>Verifiche annuali Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10anni</i></p>	<p>Verifiche annuali Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg , non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i></p>	<p>Verifiche biennali Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	

<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i></p>	<p>Verifiche biennali Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	
<p><i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i></p>	<p>Verifiche triennali Art. 71 D.Lgs 81/08</p>	

ATTREZZATURE DI LAVORO (All. VII D. Lgs. 81/08)

Gruppo GVR : Gas, Vapore e Riscaldamento

<u>Tipologia</u>	<u>Periodicità interventi</u>	<u>Foto</u>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.</p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	

<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV</p>	<p>Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	

Tipologia	Periodicità interventi	Foto
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua</p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS < 350 °C</p>	<p>Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi TS > 350 °C</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	
<p>Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW</p>	<p>Verifica quinquennale</p> <p>Art. 71 D.Lgs 81/08 D.M. 329/04</p>	

MODULISTICA



Scaricabile dal sito www.inail.it

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

ENTRA | Password dimenticata? | Registrati

Cerca: Trova | Ricerca Avanzata | Segui INAIL: [f](#) [t](#) [r](#)

Chi siamo | INAIL comunica | Atti Inail | Amministrazione trasparente | Modulistica | Dati e statistiche | Open data | Contatti

Stai consultando: Home > INAIL in caso di > **Verifica impianti e attrezzature**

INAIL PER
Gli utenti dell'Istituto

INAIL IN CASO DI
Cosa fare per

INAIL in caso di SA FA
Le attività

INAIL REGIONI
Informazioni dalle regioni

INAIL in caso di

- Gestione rapporto assicurativo
- Pagamento premio casalinghe
- Incentivi per la sicurezza
- Comunicazione nominativi degli RIs
- Dichiarazione unità produttiva
- Comunicazione medico competente
- Verifica impianti e attrezzature**
- Lavoro all'estero
- Infortunio sul lavoro
- Malattia professionale
- Riabilitazione, protesi e reinserimento

Verifica impianti e attrezzature

La prevenzione attraverso il controllo dell'efficienza delle attrezzature e della rispondenza alle norme di sicurezza. Mettere in sicurezza le attrezzature da lavoro fornite ai propri lavoratori è un obbligo di ogni azienda. Collaudi, verifiche e certificazioni sono attività fondamentali per garantire la sicurezza di impianti, processi, materiali e componenti utilizzati nei luoghi di lavoro. Per ogni attrezzatura, durante il proprio ciclo funzionale, vanno accertati la sicurezza di funzionamento e il corretto utilizzo per l'incolumità dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente. Secondo le disposizioni dell'art. 71 del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., l'Inail è titolare della prima verifica periodica dopo la messa in servizio di attrezzature e impianti e può intervenire entro quarantacinque giorni dalla richiesta del datore di lavoro. I nuovi ambiti di intervento stabiliti dal decreto prevedono infatti la titolarità dell'Inail per la prima delle verifiche periodiche degli impianti ed attrezzature di cui all'all. VII del DLgs 81/08 e delle Aziende Sanitarie Locali per le verifiche successive.

Prima verifica impianti, scopri come fare. Spetta alle aziende richiedere la verifica all'Istituto al fine di garantire la sicurezza delle attrezzature da lavoro utilizzate. È necessario, inoltre, che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall'Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l'Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 45 giorni dalla sua richiesta. Il Decreto Ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche

POST-IT

NEWS

- Denunce telematiche amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato >>
- PARTECIPA! Consultazione pubblica sulle riforme costituzionali >>
- DURC: Recapito esclusivamente via PEC >>
- Concorso per fisioterapista:

Vai a Post-it >>

SERVIZIONLINE

DURC

SALA STAMPA

SICUREZZA SUL LAVORO

RICERCA


SuperAbyke Il Contact Center integrato per la disabilità

SITI UTILI

MODULISTICA



Scaricabile dal sito www.inail.it



Scorrete verso
il fondo della pagina
e cliccate sui link utili

[Elenco degli uffici Inail](#) (competenti per territorio a cui inviare le dichiarazioni di conformità e le comunicazioni obbligatorie di variazione degli impianti)

Elenco dei soggetti abilitati nelle regioni

- [Abruzzo](#) (.pdf 210 kb)
- [Alto Adige](#) (.pdf 200 kb)
- [Basilicata](#) (.pdf 250 kb)
- [Calabria](#) (.pdf 200 kb)
- [Campania](#) (.pdf 200 kb)
- [Emilia Romagna](#) (.pdf 215 kb)
- [Friuli Venezia Giulia](#) (.pdf 190 kb)
- [Lazio](#) (.pdf 235 kb)
- [Liguria](#) (.pdf 200 kb)
- [Lombardia](#) (.pdf 220 kb)
- [Marche](#) (.pdf 210 kb)
- [Molise](#) (.pdf 197 kb)
- [Piemonte](#) (.pdf 212 kb)
- [Puglia](#) (.pdf 225 kb)
- [Sardegna](#) (.pdf 216 kb)
- [Sicilia](#) (.pdf 200 kb)
- [Toscana](#) (.pdf 190 kb)
- [Trentino](#) (.pdf 214 kb)
- [Umbria](#) (.pdf 215 kb)
- [Val D'Aosta](#) (.pdf 229 kb)
- [Veneto](#) (.pdf 200 kb)


(ultimo aggiornamento: settembre 2013)



MODULISTICA



Scaricabile dal sito www.inaail.it



Scorrete verso
il fondo della pagina
e cliccate sul modulo
relativo all'attrezzatura
che possedete

Sollevamento

- Materiali con portata superiore a 200 Kg
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 84 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 84 Kb)
Precisioni del Ministero del Lavoro dell'11 dicembre 2009
(.pdf 68 Kb)
- Ascensori e montacarichi da cantiere
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 88 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 88 Kb)
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 80 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 80 Kb)
- Carri raccogli frutta
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 72 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 70 Kb)
- Idroestrattori
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 86 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 87 Kb)
- Ponte mobile sviluppabile su carro
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 75 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 77 Kb)
- Ponti sospesi e relativi argani
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 78 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 79 Kb)
- Scale aeree ad inclinazione variabile
Denuncia di messa in servizio/immatricolazione
(.pdf 74 Kb)
Richiesta prima verifica periodica
(.pdf 72 Kb)

Normativa e documentazione

Leggi anche

RUOLO DI INAIL PER LE PVP

TITOLARE DI FUNZIONE PER LE PRIME VERIFICHE PERIODICHE

Denuncia di messa in servizio: registro di tutte le attrezzature presenti nel Territorio del Dipartimento.

Assegnazione numero di matricola

Esecuzione delle Prime Verifiche Periodiche: La Prima delle Verifiche Periodiche va eseguita secondo la periodicità di cui all'allegato VII, che decorre dalla data di messa in servizio dichiarata dal Datore di Lavoro. Pertanto, almeno 45 giorni prima della scadenza della periodicità, il Datore di Lavoro deve richiedere all'INAIL la Prima delle verifiche periodiche, utilizzando l'apposito modello scaricabile dal sito www.inail.it

Costituzione, gestione e mantenimento della banca dati informatizzata

Controllo dell'operato dei soggetti abilitati

Per le operazioni di verifica il datore di lavoro deve mettere a disposizione il personale occorrente sotto la vigilanza di un preposto ed i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni di verifica.

Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL la cessazione, il trasferimento di proprietà e/o lo spostamento dell'attrezzatura di lavoro.

INAIL

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Direttore Regionale: dott. Antonio Traficante

SETTORE RICERCA, CERTIFICAZIONE E VERIFICA

Direttore Dipartimento Territoriale di Milano: dr. ing. Michele De Mattia

*Grazie per l'Attenzione e
buon lavoro*